SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

94A0053

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1994, n. 15.

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1 Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2 In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata normativa ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, e dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno 1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2 L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0023

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1994, n. 16.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonché le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1105, 1802, 2501 e 2802.

Art. 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di

cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

Art. 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 750.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1086, 1091, 1092, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1385, 1406, 1415, 1802, 1832, 1872, 1874, 1878, 2000, 2002, 2102, 2103, 2104, 2502, 2503, 2512, 2804, 3001, 3101, 4598, 4600 e 4604;

b) quanto a lire 14.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,

c) quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0024

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1994, n. 17.

Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È differito al 30 giugno 1994 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0025

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1994, n. 18.

Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla interpretazione autentica delle disposizioni in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola da effettuare sulla base di graduatorie nazionali ad esaurimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è da intendere nel senso che le graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono le stesse decorrenze giuridiche delle originarie graduatorie provinciali, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 8-*bis* per le nomine effettuate durante l'anno scolastico.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 dicembre 1993, n. **581.**

Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439, concernente il regolamento sulle sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni. dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Riconosciuta la necessità di modificare la disciplina sulle sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi adottata con decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439;

Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Ritenuto che le ipotesi di divieto di sponsorizzazione di notiziari scientifici o di programmi il cui contenuto sia in evidente contrasto con la natura dell'attività dello sponsor, non siano conformi ai principi della legge e della direttiva comunitaria 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, e possano determinare difficoltà di applicazione e incertezze interpretative;

Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede il divieto di pubblicità indiretta dei prodotti del tabacco, ma non detta analoga disciplina in materia di sponsorizzazioni;

Considerata, altresì, l'opportunità di rimettere agli ordini e collegi professionali l'autonoma valutazione sul rispetto delle norme deontologiche da parte degli iscritti;

Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 9 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto della regolamentazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi ed ai fini dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in relazione all'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, quale integrato e modificato dallo stesso decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, e all'art. 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non sia diversamente stabilito in modo espresso.

Art. 2.
Definizione di sponsorizzazione

1. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche al finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti.

2. Il termine sponsor designa ogni singolo soggetto che abbia sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo.

3. I programmi radiofonici sono sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino professionalmente per conto di una o più imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o i prodotti delle imprese stesse.

4. Non sono soggetti ai limiti imposti dal presente regolamento i programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici non economici, nonché quelli di utilità sociale generalmente riconosciuta promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro.

Art. 3.
Programmi sponsorizzati

1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) essi devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) essi non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

Art. 4.

Forme della sponsorizzazione televisiva

1. La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. «billboards»), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste.

2. Sono altresì consentiti i preannunci o inviti all'ascolto, ciascuno di durata non superiore a otto secondi, di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo (cosiddetti «promos»), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo. I preannunci o inviti all'ascolto non possono superare il numero di tre per ciascun programma diffuso da concessionari in ambito nazionale.

3. Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma e determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche.

4. Quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la precisazione se del caso che il premio e stato fornito dallo sponsor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan pubblicitari e di essere mostrati in maniera puntuale e discreta solo al momento della consegna. In ogni caso l'ammissione al gioco o al concorso ovvero l'assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi.

5. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

Forme della sponsorizzazione radiofonica

1. La sponsorizzazione di programmi radiofonici può esprimersi, oltre che nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, in segnali acustici trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi (cd. «spot-jingles») accompagnati dalle sole citazioni di nome e/o marchio dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, i preannunci o inviti all'ascolto non sono soggetti a limite numerico per ciascun programma.

3. Quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la precisazione se del caso che il premio è stato fornito dallo sponsor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan pubblicitari. In ogni caso l'ammissione al gioco o al concorso ovvero l'assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi.

4. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 6.

Coproduzioni; fornitori di beni e servizi avvenimenti, manifestazioni e spettacoli sponsorizzati

1. Non si considera pubblicità:

a) la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste di coproduttori, purché a tale citazione non si accompagni, nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate; si intende per coproduttore l'impresa, ancorché non svolgente attività esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi utili;

b) la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del programma medesimo, purché a tale citazione non si accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi;

c) la trasmissione di programmi di contenuto artistico, culturale, sportivo o comunque di intrattenimento o informazione, aventi ad oggetto la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria e dei quali quest'ultima abbia acquisito i diritti di ripresa e o trasmissione, ancorché detti avvenimenti, manifestazioni o spettacoli risultino sponsorizzati in forza di accordi economici direttamente intercorsi fra i loro organizzatori ed una o più imprese ed a cui la concessionaria sia rimasta estranea; e tuttavia considerata forma di pubblicità, ai fini dell'applicazione dell'art 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la citazione, in forma visiva o acustica, di nome, marchio, simboli attività o prodotti degli organizzatori e/o degli sponsor degli eventi anzidetti, nel corso della radiocronaca o telecronaca, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale, tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della cronaca. Tale ultima regola trova applicazione anche nel caso in cui lo sponsor dell'evento sia il medesimo sponsor della trasmissione

Art. 7.

Telegiornali e notiziari politici economici e finanziari

1. I telegiornali ed i giornali radio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario non possono essere sponsorizzati

2. Non sono ammesse sponsorizzazioni di programmi di consulenza per i consumatori.

Art. 8.

Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche

1 I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica

2 Al fine di determinare quale sia l'«attività principale» ai sensi del comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, intendendosi per principale quella comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale

Art 9

Programma contenitore

1. Ove il programma sponsorizzato sia compreso in un programma contenitore e sia identificato all'interno di quest'ultimo da specifiche sigle di apertura e chiusura o, per i films e le opere di narrativa televisiva, da titoli di testa e di coda, le indicazioni richieste dall'art 8, comma 13, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dall'art. 3, lettera b), del presente regolamento devono essere apposte all'inizio e alla fine del singolo programma contenuto e non del programma contenitore.

2. Il programma contenitore non può comprendere più di un programma sponsorizzato per ogni ora intera di trasmissione.

Art. 10.

Offerte fatte direttamente al pubblico

1. I contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base di offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo, sono disciplinati, per gli aspetti di tutela dell'acquirente, dalle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e da quelle ivi richiamate.

2. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al comma 1 devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale. Esse devono essere definite da un'apposita sigla di apertura e di chiusura al fine di consentire al pubblico un'evidente percezione del particolare tipo di programma; ad esse si applicano, le disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al primo comma possono essere interrotte da annunci o «break» pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

4. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi. Le immagini televisive devono rappresentare fedelmente gli oggetti, i prodotti, i servizi e non devono determinare ambiguità sulle loro caratteristiche ed in particolare sulle dimensioni, sul peso e sulla qualità. L'offerta deve essere chiara, rigorosa e completa quanto ai principali elementi quali il prezzo, le garanzie, le modalità della fornitura o della prestazione.

5. Ogni trasmissione concernente le offerte di cui al comma 1 deve avere una durata continuativa non inferiore ai tre minuti, comprensiva delle sigle di apertura e chiusura

6. È vietata l'offerta dei prodotti di cui all'art 8 del presente regolamento

Art. 11.

Offerte fatte attraverso il mezzo radiofonico

1. Alle offerte fatte direttamente al pubblico tramite il mezzo radiofonico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12.

Spot, telepromozioni, citazioni; offerte fatte direttamente al pubblico: limiti di affollamento

1. Ai fini dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si intendono per messaggi pubblicitari:

a) i messaggi trasmessi da un'impresa allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi;

b) fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento, l'esibizione di prodotti, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi fatte dall'emittente (c.d. «telepromozioni»), allo scopo di cui alla lettera *a)*, nell'ambito di un programma, anche se sponsorizzato;

c) le citazioni non occasionali, non necessarie ed evitabili di cui alla lettera *c)* dell'art. 6 del presente regolamento;

d) ogni forma di comunicazione promozionale di cui al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento.

2. Fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il tempo dedicato dai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale alle offerte di cui all'art. 10 del presente regolamento non deve superare il 5 per cento dell'orario giornaliero di programmazione nell'ambito del 20 per cento giornaliero previsto dal comma 9-*bis* dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990. n. 223, aggiunto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

3. Fermo restando il limite di affollamento giornaliero ed orario di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il tempo dedicato dai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale alle forme di pubblicità diverse dagli spot non deve eccedere il limite onnicomprensivo del 35 per cento giornaliero indicato dal comma 9-*ter* dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dal decreto-legge 17 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, e modificato dall'art. 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Art. 13.

Norme in materia di comunicazioni promozionali

1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 10 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, in quanto compatibili, a tutte le forme di comunicazione considerate nell'art. 12 del presente regolamento. Ad esse si applicano altresì il divieto di pubblicità subliminale e le altre disposizioni dettate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

2. Le telepromozioni non possono essere inserite nel corso dei notiziari e programmi di cui all'art. 7.

3. Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta «messaggio promozionale» per tutta la loro durata.

Art. 14.

Aggiornamento della regolamentazione

1. Qualora sussista l'esigenza di modificare il presente regolamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Garante ed acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, provvede ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: PAGANI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993
Registro n. 14 Poste, foglio n. 352

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni sulla pubblicità).* — 1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.

2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.

4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) [si veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, *n.d.r.*].

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il *20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione*. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

9-bis. *Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.*

9-ter. *Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma* 9-bis, *come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli* spot *di cui al comma 9.*

9-quater. *Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma* 9-ter *si applicano a partire dal 31 dicembre 1993.*

10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale; pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello *sponsor* all'inizio o alla fine del programma;

b-bis) *non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello* sponsor *o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.*

14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia *di sponsorizzazioni* sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati [si veda al riguardo il D.P.R. 4 luglio 1991, n. 439, *n.d.r.*].

16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.

18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato».

— Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 408/1992 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione) prevede che: «Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50».

Il D.Lgs. n. 50/1990, sopracitato, reca: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

— L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 323/1993 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva) sostituisce il comma 9-*ter*, dell'art. 8 della legge n. 223/1990 soprariportato. Il comma 2 dello stesso art. 9 così

prosegue: «Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale».

— La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 298 del 17 ottobre 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989 - 2ª serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17:

«Art. 17. — I programmi televisi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emitente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.

3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 13:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, della citata legge n. 223/1990: «Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive per intero il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 50/1992, recante attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali:

«Art. 9 *(Altre forme speciali di vendita)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce».

Nota all'art. 13:

— Il D.Lgs. n. 74/1992 reca: «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole».

Nota all'art. 14:

— Per il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.

94G0011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Cofer - Soc. coop. a r.l.», in Casalgrande, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 10 dicembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Cofer - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cofer - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Catalini in data 16 ottobre 1991, repertorio n. 51158, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli arti-

coli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Geminiani Angelo, residente a Montecchio Emilia (Reggio Emilia), via Caduti dell'Arma, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1993

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che il giorno 7 dicembre 1993 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania è accertato per il giorno 7 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il direttore generale: DEL GIUDICE

94A0139

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 dicembre 1993, n **40940.**

Attuazione delle norme della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernenti i consorzi e le società consortili tra piccole imprese, a seguito del decreto ministeriale 1° giugno 1993 di adeguamento alla disciplina comunitaria per le PMI. Circolare esplicativa.

Ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi

A tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano

Al Mediocredito centrale

All'Assireme

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane

All'Associazione cristiana artigiani italiani

Alla Confcooperative

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative italiane - A G C I

All'Unione nazionale cooperative italiane - U.N C I

Con decreto ministeriale n. 297 del 26 aprile 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1993) sono state emanate le norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, riguardanti i consorzi tra piccole imprese.

Tale provvedimento stabilisce la procedura per la presentazione delle domande e la concessione dei benefici previsti dalla stessa legge n. 317 a favore di detti consorzi.

Con successivo decreto ministeriale del 1° giugno 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993) la definizione di piccola impresa prevista dalla legge n. 317/91 è stata sostituita con quella di piccola e media impresa, individuata sulla base dei criteri fissati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle PMI.

Con la presente circolare vengono riassunte le modifiche apportate dalle predette disposizioni a quanto

previsto al Capo IV della legge n. 317/91 relativamente ai consorzi e società consortili tra piccole imprese. Vengono inoltre fornite le indicazioni necessarie per una corretta formulazione, da parte dei consorzi e società consortili, delle domande di agevolazione.

A) DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA.

PMI industriale: è l'impresa che ha non più di 250 dipendenti e non più di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non più di 20 milioni di ECU di fatturato.

PMI commerciale e di servizi: è l'impresa che ha non più di 95 dipendenti e non più di 3,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non più di 7,5 milioni di ECU di fatturato.

PMI artigiana: è l'impresa individuata ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il capitale sociale delle suddette imprese non può essere controllato per più di un quarto da una o più imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le società finanziarie pubbliche, per le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti «investitori istituzionali».

Ai fini di quanto sopra il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente quello nel quale viene inviata la domanda. La conversione in lire dei valori in ECU sopra citati deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio Lira/ECU vigente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale 1° giugno 1993 e, cioè, al 1° luglio 1993.

Il fatturato deve essere riferito all'esercizio precedente quello in cui viene presentata la domanda.

I dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, devono essere quelli occupati dall'impresa alla data della domanda. Devono essere considerati tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola, eccezion fatta per quelli con contratto di formazione.

Da quanto fin qui esposto risulta di tutta evidenza che non possono accedere alle agevolazioni i consorzi di cui facciano parte imprese non corrispondenti alla definizione di PMI sopra indicata ovvero dei quali una o più imprese consorziate facciano capo per più di un quarto a imprese che a loro volta non corrispondono a tale definizione.

B) DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 317/91.

Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese, i dati da riportare nella domanda di agevolazione ai punti 3 *d)* e 3 *g)* del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 297/93, devono essere i seguenti:

punto 3 *d)* totale dello stato patrimoniale e fatturato delle imprese consorziate;

punto 3 *g)* qualora il capitale sociale di una o più imprese consorziate sia controllato per più di un quarto da altre imprese, indicare per ciascuna di queste ultime il numero dei dipendenti, il totale dello stato patrimoniale e il fatturato.

Le indicazioni contenute nella presente circolare sono valide anche per gli interventi previsti a favore delle società consortili miste e dei consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi degli articoli 27 e 33 della legge n. 317/91, i cui regolamenti di attuazione sono in corso di pubblicazione, nonché per l'individuazione dei distretti industriali di cui all'art. 36 della medesima legge.

Il Ministro: SAVONA

94A0142

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 449, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia».

Il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 449, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1993.

94A0182

Mancata conversione del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico».

Il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1993.

94A0183

Mancata conversione del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 451, recante: «Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni».

Il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 451, recante: «Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1993.

94A0184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,6 oppure 28 ore medie settimanali, effettuando nella prima ipotesi un giorno di lavoro in meno a settimana più uno in meno nel corso del semestre; nella seconda ipotesi uno e due giorni in meno a settimane alterne per centocinquantaquattro unità su un organico di tremilasettantanove addetti, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,6 ore medie settimanali lavorando per quattro giorni a settimana con orario pieno e recuperando i decimali con un ulteriore riduzione di una giornata nell'arco di sei mesi per centottantatre unità su un organico di tremilasettantanove addetti, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basket, con sede in Udine, e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per venti operai (4 ore al giorno per cinque giorni); a 30 ore settimanali per sei impiegati (6 ore al giorno per cinque giorni) e a 20 ore settimanali per un impiegato (4 ore al giorno per cinque giorni), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 30 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 28 aprile 1993, n. 12978.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bluref, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per quindici operai del reparto orditura ed a 30 ore settimanali per due magazzinieri/orditura a fronte di quarantotto unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unità di Solbiate Arno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di quattrocentoquaranta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a cinquecento unità, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro commerciale «Battisti», con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore nei confronti di ottantotto lavoratori su un organico di centoventi unità. Dalla solidarietà sono esclusi i viaggiatori, gli autisti, i cassieri, gli spedizionieri e i dipendenti con contratto part-time, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colette, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unità e secondo le modalità previste dagli allegati verbali di accordo che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color, con sede in Padova e unità di Limena (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,5 ore settimanali nei confronti di ottantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoquarantadue unità e secondo le modalità previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona ora Texmantova, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (cinque al giorno per cinque giorni lavorativi con recupero mensile o annuale nei confronti di tre unità e 6 ore al giorno per cinque giorni lavorativi per una unità tutti dei servizi generali) ed a 20 ore settimanali nei confronti di cinque unità appartenenti ai servizi amministrativi ed ufficio programmazione, a fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unità, per il periodo dal 4 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e unità di Ellera di Corciano (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore minime settimanali, secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte

integrante del presente provvedimento, nei confronti di duecentodiciannove lavoratori su un organico complessivo pari a duecentoventisette lavoratori, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di nove lavoratori su un organico di sessantuno unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.S.M.A., con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di quaranta lavoratori su un organico di cinquantotto unità, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi munizioni, con sede in Lecco (Como) e unità di Lecco (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di quaranta lavoratori (tre settimane lavorative di 40 ore ed una settimana di sospensione a zero ore) a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentosessantaquattro unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, con sede in Milano, unità di Concorezzo (Milano) e Sessa Aurunca (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi) nei confronti di ventisei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentanove unità, per il periodo dall'11 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unità di Sassello (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per cinquanta unità e di ulteriori 8 ore da attuarsi nella giornata del 9 dicembre 1993; a 38 ore settimanali per quattro lavoratori su un organico di cinquantacinque unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Dori, con sede in Solbiate Olona (Varese) e unità di Solbiate Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori su un organico complessivo di quarantotto unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali nei confronti di cinquantasei lavoratori (due giornate lavorative di 8 ore) a fronte di un organico complessivo pari a sessantasei unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mc.Crev. S.r.l. dall'8 febbraio 1993 Mc.Crev. S.n.c. di Vecchi Achille & C., con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico di tredici dipendenti, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13228 del 3 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mc.Crev. S.r.l. dall'8 febbraio 1993 Mc.Crev. S.n.c. di Vecchi Achille & C., con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico di quattordici dipendenti, per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12758 del 10 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Microdata, con sede in Arcola - Romiti Magra (La Spezia) e unità di Arcola - loc. Romiti Magra (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di tre impiegati e a 20 ore settimanali nei confronti di sette impiegati. Da 30 ore settimanali per un dipendente part-time a 20 ore settimanali, e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di trentasei unità, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari, con sede in Teolo (Padova) e unità di Teolo (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali su 5 giorni lavorativi nei confronti di quaranta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a cinquantadue unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Riunite - Udine, con sede in Campoformido, frazione Basaldella (Udine) e unità di Campoformido, frazione Basaldella (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30.5 ore medie settimanali con una riduzione di orario e riduzione di giornate lavorative settimanali e/o plurisettimanali come da allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di duecentonovantaquattro lavoratori, per il periodo dal 6 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C con sede in Sacile (Pordenone) e unità di Cordignano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore per duecentocinquanta operai ed a 32 ore per venticinque impiegati su un organico complessivo di duecentottanta unità lavorative, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pupil confezioni moda giovane, con sede in Montone (Perugia) e unità di Montone (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali su cinque giorni lavorativi per sessantatre lavoratori dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regina Warner, con sede in Milano e unità di Cernusco Lombardone (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di venti lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoquaranta unità, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricamofil di E. Colombo & C., con sede in S. Vittore Olona (Varese) e unità di S. Vittore Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali (5 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi) nei confronti di nove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quattordici unità, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's confezioni, con sede in Bozzolo (Mantova) e unità di Bozzolo (Mantova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di cinquantotto lavoratori. Tale riduzione verrà effettuata attraverso due fermate collettive dal lavoro ciascuna di cinque settimane e da una fermata collettiva di due ore nel mese di giugno. Organico complessivo di sessanta unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoplastica prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unità di Tradate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinquantaquattro operai del reparto assemblaggio valvole dal 13 aprile 1993 e di ventiquattro operai del reparto assemblaggio decalcificatori dal 6 settembre 1993 articolati in turni giornalieri di 6 ore (dal lunedì al venerdì) a fronte di centoventicinque unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi, con sede in Cesena (Forlì) e unità di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trenta impiegati nei servizi presso la sede e a decorrere dal 5 luglio 1993 nei confronti di ulteriori cinquanta lavoratori in servizio presso i cantieri. I lavoratori interessati ammontano a ottanta unità su un organico di quattrocentoventisei unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me., con sede in Monguzzo (Como) e unità di Monguzzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (7 ore per cinque giorni) nei confronti di diciassette lavoratori a tempo pieno ed una riduzione dell'orario giornaliero da 4 a 3 ore (15 settimanali) nei confronti di un operaio part-time a 20 ore settimanali ed una riduzione da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) nei confronti di due impiegati part-time a 30 ore settimanali a fronte di un organico pari a venti unità; per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

94A0144

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1993 il dott. Piergiorgio Gattinoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.T.C. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Codogno (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 5 giugno 1986 in sostituzione del dott. Carugati Gianfranco, dimissionario.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1993 la dott.ssa Susanna Giuriatti è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Ovoges S.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 dicembre 1985 in sostituzione dell'ing. Donato Toselli, dimissionario.

94A0145

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche, su rinuncia, di autorizzazioni per alcuni stabilimenti e officine

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione concessa con i decreti ministeriali in data 25 ottobre 1972 e 25 ottobre 1979 all'impresa ICI Solplant, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) per lo stabilimento di Crespellano (Bologna).

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali in data 22 marzo 1973, 5 giugno 1974 e 29 settembre 1977 all'impresa Shell Italia, via Londonio, 2, con sede in Milano, per le officine di Lana d'Adige (Bolzano) e Milano.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 è stata revocata l'autorizzazione concessa con i decreti ministeriali 26 ottobre 1978, 17 gennaio 1980 e 22 dicembre 1987 all'impresa R.O.L., via Foro Bonaparte, 31, con sede in Milano, per l'officina.

94A0151

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa di Roma ad accettare la concessione di un diritto di superficie

Con decreto ministeriale 5 novembre 1993, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad accettare la concessione del diritto di superficie su terreno sito in Arezzo, comparto Giotto del valore pari a L. 469.920.000. Detto terreno sarà utilizzato dalla su citata Associazione per la realizzazione della sede del comitato provinciale C R.I. di Arezzo

94A0165

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Altavilla Milicia.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 20 dicembre 1993, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale datato 26 maggio 1973, mediante il quale è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 843, sita nel comune di Altavilla Milicia (Palermo), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita 3515 del foglio n. 9, particella n. 625, e ciò in sostituzione dell'area di mq 963 di cui al succitato decreto del 26 maggio 1973

94A0161

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Golden Line, con sede in Cassano Magnago, via Bellini, 12/E, assegnataria del marchio di identificazione «268 VA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Varese.

94A0146

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 10° circolo di Bari ad accettare una donazione

Con decreto n. 186/I sett. del 9 novembre 1993 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 10° circolo di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un giradischi Philips mod. D5322 del valore di L. 235.000 e due registratori a cassetta Philips mod. D6350 del valore di L. 160 000 disposta dall'Alleanza assicurazioni di Bari e dalla ditta «Fantastico» di Bari.

94A0147

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Valle Mosso ad accettare una donazione

Con decreto n. 5764/sett. I del 27 novembre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Valle Mosso è stata autorizzata ad accettare la donazione di una tastiera Yamaha P. SS-21 del valore di L. 185 000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Pettinengo.

94A0148

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di strumenti del valore di L. 1.400.000 disposta in suo favore dalla Società orticola italiana da destinare al dipartimento di ortoflorofrutticoltura.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di varie apparecchiature del valore di L. 4.639.000 disposta in suo favore dalla ditta Prodotti Gianni S p.a. da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un telefax del valore di L. 1.017.450 disposta in suo favore dalla Società orticola italiana da destinare al dipartimento di ortoflorofrutticoltura.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000.000 disposta in suo favore dall'AIRC da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000.000 disposta in suo favore dall'AIRC da destinare al dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 30.000.000 disposta in suo favore dall'AIRC da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 3ª.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 disposta in suo favore dal consiglio di quartiere n. 4 da destinare al dipartimento di studi sociali.

94A0149

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 9 settembre 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di libri e riviste specialistiche personali del valore di L. 15.000.000 oltre IVA disposta in suo favore dal prof. Giovanni Lechi da destinare all'istituto di clinica neurologica della facoltà di medicina.

Con decreto 30 settembre 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di 1) un personal computer marca «Copaq Prolinea» 3/25 completo di monitor monocromatico; 2) una stampante mod. HP Desk Jet 500 del valore di 1) L. 1.800.000 + IVA e 2) L. 1.100.000 + IVA, disposta in suo favore da 1) Lynx S.p.a. acque minerali, con sede in Parma e 2) da soc. Fonti di Ramiola S.p a., con sede in Ramiola di Medesano, da destinare all'istituto di igiene centro di virologia - facoltà di medicina e chirurgia.

94A0150

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 11 gennaio 1994

Dollaro USA	1705,74
ECU	1898,49
Marco tedesco	980,03
Franco francese	288,23
Lira sterlina	2540,70
Fiorino olandese	875,14
Franco belga	47,032
Peseta spagnola	11,808
Corona danese	252,61
Lira irlandese	2450,12
Dracma greca	6,813
Escudo portoghese	9,632
Dollaro canadese	1290,76
Yen giapponese	15,135
Franco svizzero	1154,87
Scellino austriaco	139,43
Corona norvegese	226,81
Corona svedese	207,88
Marco finlandese	296,08
Dollaro australiano	1177,30

94A0195

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme

Con provvedimento n. 2932 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S n.c Terme Formentin di Bernardi A. e C., con sede in Abano Terme, via Pietro d'Abano n. 15, codice fiscale 00404190282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Formentin», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, grotta e piscina termale scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Mos Lucio.

Con provvedimento n. 4702 del 19 ottobre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato.

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r l. Hotel Excelsior, con sede in Abano Terme (Padova), via Marzia n. 73, partita Iva 00837370287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Excelsior», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, palestra e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Mos Lucio.

94A0166

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1993).

All'art. 98, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 30, seconda colonna, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto «... e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario gestionale del gruppo.», leggasi· «.. e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario *o* gestionale del gruppo.».

94A0167

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M DI Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CAPT di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi gia vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati e compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. **357.000**
	- semestrale	L. **195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. **65.500**
	- semestrale	L. **46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. **200 000**
	- semestrale	L. **109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. **65.000**
	- semestrale	L. **45.500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. **199 500**
	- semestrale	L. **108 500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. **687 000**
	- semestrale	L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98 000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III* ogni 16 pagine o frazione	L. **1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L. **1 300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. **1 400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189